

COMM. TRIB. REGIONALE BRESCIA - 04/64/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Sig. Sa. Cl. proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento con cui l'Agenzia delle Entrate di Bergamo iscriveva a ruolo la complessiva somma di € 172.996,15 conseguente al controllo automatico effettuato ex art. 36 bis DPR 600/73 sulla dichiarazione mod. unico/2006 relativa al periodo d'imposta 2005, lamentandone l'illegittimità.

In particolare il ricorrente, affermando di essere venuto a conoscenza dell'iscrizione a ruolo solo al momento della notifica della cartella di pagamento, ne eccepiva la carenza di motivazione e la mancata sottoscrizione, rilevando che la dichiarazione dei redditi indicante valori non di propria competenza deve ritenersi, in quanto manifestazione di scienza, emendabile e pertanto ritrattabile con la dichiarazione integrativa riportante un reddito di € 50.567,00, successivamente presentata contestualmente al ricorso introduttivo.

Nelle proprie controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate di Bergamo chiedeva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso e nel merito, il rigetto evidenziando in particolare la tardività della presentazione della dichiarazione integrativa.

Nelle proprie controdeduzioni Equitalia Esatri, previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva relativamente alle attività riservate all'Ente impositore, concludeva per il rigetto del ricorso.

La Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, con sentenza depositata il 21 gennaio 2010, respingeva il ricorso rilevando la carenza di adeguata documentazione probatoria sia delle tesi sostenute che della dichiarazione integrativa successivamente prodotta, condannando il ricorrente alle spese processuali.

Avverso la suddetta decisione proponeva appello il contribuente rilevando la insufficiente contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, evidenziando in particolare che l'errore commesso dal proprio professionista incaricato deve ritenersi mero errore materiale con l'indicazione di un reddito inesistente di € 300.000,00 e pertanto emendabile con documentazione agli atti dell'Agenzia delle Entrate, ancora prima dell'emissione della cartella di pagamento impugnata, avuto riguardo al principio della buona fede previsto dallo Statuto del contribuente.

Nelle proprie controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate concludeva per il rigetto dell'appello, rilevandone preliminarmente l'inammissibilità ex art. 53 c.l D.Lgs. 546/92 per carenza di specifici motivi di impugnazione, precisando infine che il contribuente, benché raggiunto il 29.10.2008 dall'avviso bonario, inviava la dichiarazione rettificativa il 30.9.2009.

Nelle proprie controdeduzioni Equitalia Esatri s.p.a. ribadiva le ragioni svolte nel giudizio di primo grado a conferma che la cartella impugnata risponde del tutto alla previsione normativa circa il contenuto minimo necessario e sufficiente per l'esatta individuazione della pretesa azionata dall'ente, nel rispetto del modello ministeriale, concludendo per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di primo grado.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Osserva la Commissione che sia la giurisprudenza di merito che di legittimità ha riconosciuto la possibilità di correggere gli errori commessi nella compilazione della dichiarazione dei redditi con una nuova dichiarazione presentata dal contribuente, quando dalla medesima possa derivare l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo

carico. Ciò in quanto la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile senza alcun limite temporale, in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti. (Cass. Sezioni Unite nn. 15063/02 - 17394/02 - 8153/03).

Nel caso di specie, l'appellante ha legittimamente presentato il mod. Unico 2006, (la cui regolarità formale non è stata contestata dall'Ufficio tranne la sua tardività), con cui ha rettificato i redditi già dichiarati per l'anno 2005, il cui deposito rappresenta un momento dell'iter procedimentale per l'accertamento della reale obbligazione tributaria che consente all'Ufficio di svolgere ogni ulteriore attività istruttoria volta alla miglior difesa delle proprie richieste.

La particolare difficoltà interpretativa della materia trattata, comporta la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Commissione, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara infondata l'iscrizione a ruolo e compensa le spese del giudizio.